

Il decreto attuativo in Gazzetta. Agevolabili gli investimenti tra l'1 gennaio e il 15/11/2024

Il bonus Zes unica è in vigore

Vale fino al 70% delle spese in beni strumentali e immobili

DI BRUNO PAGAMICI

È in vigore il credito d'imposta previsto dalla Zes unica. Copre fino al 70% della spesa in beni strumentali e immobili, a favore di tutte le imprese del Mezzogiorno e a valere su una dote finanziaria di 1,8 mld di euro per il 2024. Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 mln di euro. I beni immobili strumentali possono essere agevolati anche se utilizzati dal precedente proprietario (venditore).

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione, le imprese dovranno comunicare alle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Il modello di comunicazione e le modalità di trasmissione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. È quanto ha stabilito il decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr (in *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, data di entrata in vigore del provvedimento), attuativo del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno. Il bonus va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e

nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta. Il bonus è determinato in funzione della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione nel territorio del Mezzogiorno, e cioè:

a) Investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti e ammissibili;

b) per gli investimenti in Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi ammissibili;

c) per gli investimenti in Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%;

d) per gli investimenti in Abruzzo nella misura del 15% dei costi ammissibili.

Premialità. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui alle lettere da a) a d) sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 per le piccole imprese. Per i grandi progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese. Per i progetti con costi ammissibili superiori a 50 mln di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodolo-

gia dell'«importo di aiuto corretto» (importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la formula che considera costi ammissibili e tetti di spesa).

Beni agevolabili. Sono quelli relativi agli acquisti (dal 1° gennaio al 15 novembre 2024), anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica. Per gli investimenti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Agenzia delle entrate. Con le comunicazioni all'Agenzia dal 12 giugno al 12 luglio 2024 le imprese devono dichiarare l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata consentita dalla disciplina europea di riferimento.

© Riproduzione riservata

